

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IACOBELLIS Marcello - Presidente

Dott. MOCCI Mauro - rel. Consigliere

Dott. IOFRIDA Giulia - Consigliere

Dott. CRUCITTI Roberta - Consigliere

Dott. CONTI Roberto Giovanni - Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 1958/2016 proposto da:

COMUNE DI LATINA, (P.I. (OMISSIS)), Commissario Prefettizio Vicario e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell'avvocato (OMISSIS), rappresentato e difeso dall'avvocato (OMISSIS), giusta procura a margine del ricorso;

- ricorrente -

contro

(OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell'avvocato (OMISSIS), che lo rappresenta e difende, giusta procura a margine del controricorso;

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 3265/39/2015, emessa il 28/05/2015 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE di ROMA, SEZIONE DISTACCATA di LATINA, depositata il 09/06/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non partecipata del 12/01/2017 dal Consigliere Relatore Dott. MAURO MOCCI.

FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE

La Corte, costituito il contraddittorio camerale sulla relazione prevista dall'articolo 380 bis c.p.c., Delib. di procedere con motivazione sintetica ed osserva quanto segue.

Il Comune di Latina propone ricorso per cassazione nei confronti della sentenza della Commissione

tributaria regionale del Lazio che aveva respinto il suo appello contro la decisione della Commissione tributaria provinciale di Latina. Quest'ultima aveva accolto l'impugnazione di (OMISSIS) avverso l'avviso di accertamento ICI relativo agli anni 2008 e 2009.

Nella decisione impugnata, la CTR ha sostenuto che l'immobile oggetto di accertamento sarebbe stata la prima casa, alla luce del certificato di residenza, della collocazione delle utenze per usi domestici e del pagamento delle relative bollette.

Il ricorso e' affidato ad un unico, complesso motivo, col quale il Comune denuncia nullita' della sentenza o del procedimento, per omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un fatto decisivo per il giudizio, in relazione all'articolo 360, comma 1, n. 5, oltre alla violazione e falsa applicazione del Decreto Legislativo n. 504 del 1992, articolo 5, comma 2.

Sostiene il ricorrente che le risultanze catastali avrebbero qualificato l'immobile adibito ad altro uso - ufficio/studio - non corrispondente a quello di abitazione, richiesto ai fini dell'agevolazione fiscale. La modificazione della destinazione d'uso da parte del contribuente sarebbe stata arbitraria.

L'intimato ha resistito con controricorso.

Il motivo e' fondato.

Premesso che la violazione di legge denunciata va inquadrata nell'ambito dell'articolo 360 c.p.c., n. 3), in tema d'ICI, ai fini del trattamento esonerativo rileva l'oggettiva classificazione catastale dell'immobile, per cui l'immobile iscritto come "ufficio-studio", con attribuzione della relativa categoria (A/10), e' soggetto all'imposta, non ricorrendo l'ipotesi del Decreto Legge n. 93 del 2008 , articolo 1, comma 1. Qualora l'immobile sia iscritto in una diversa categoria catastale, e' onere del contribuente, che pretenda l'esenzione, impugnare l'atto di classamento (Sez. 5, n. 7930 del 20/04/2016; Sez. 5, n. 1704 del 29/01/2016).

Nella specie, la CTR non si e' attenuta ai predetti principi.

Alla luce di tali considerazioni, pertanto, va accolto il ricorso e cassata l'impugnata sentenza, con rinvio per nuova valutazione alla CTR Lazio, in diversa composizione, che provvedera' altresì alla regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimita'.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa l'impugnata sentenza, con rinvio alla CTR Lazio, in diversa composizione, che provvedera' anche alla regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimita'.